

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 13/11/2014

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CORREGGIO VOLLEY" PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SAN FRANCESCO – PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017 – CIG. ZE210F7CA7

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del funzionario delegato dal Direttore Dott. Dante Preti che così recita:

“E’ in scadenza il 31/12/2014 la Convenzione in essere tra l’Amministrazione Comunale l’Associazione Sportiva “Correggio Volley”, di cui alla Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 37 del 14.11.2011, avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione in tempo extrascolastico della Palestra Comunale “San Francesco” – Periodo: 01.01.2013 – 31.12.2014, salvo rinnovo espresso per un ugual periodo e per una sola volta. Definizione criteri per l’assegnazione”, nonché il provvedimento nr. 169 del 7.12.2011, avente per oggetto: “Approvazione verbale di gara ed assegnazione della Palestra Comunale “San Francesco” per la gestione in orario extrascolastico – periodo 01.01.2012 – 31.12.2014, salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta”.

Tenuto conto della possibilità di un rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta contemplato nella convenzione in essere.

L’attuale gestore ha confermato per iscritto la propria volontà di rinnovare il rapporto convenzionale per un ulteriore triennio, come da comunicazione pervenuta all’ISECS in data 22/09/2014 prot. 1565/IS.

Tenuto conto, quindi, che il servizio è stato svolto correttamente per tutta la durata della Convenzione con soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, si ritiene di aderire alla richiesta di rinnovo per un ulteriore triennio (ovvero dal 1/1/2015 al 31/12/2017).

L’impianto della Convezione rimane esattamente lo stesso, senza alcuna modifica o integrazione.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l’approvazione di un’apposita convenzione da parte della Giunta Comunale, sentita l’apposita commissione consiliare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore e l’art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio

di Amministrazione, in particolare il comma 3° lettera g) punto 3);

RICHIAMATA la Deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 dell'ISECS;

CONSIDERATO che è stato acquisito il nulla osta della Giunta Comunale espresso in data 21/10/2014, così come previsto dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 29.09.2014;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di Convenzione per la concessione in gestione della Palestra “San Francesco” per un ulteriore triennio (rinnovo), per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2017, il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare alla stipula della medesima il dott. Preti Dante - in virtù dei Provvedimenti summenzionati – funzionario delegato dal Direttore ISECS ;
- 3) di dare atto che presso la Palestra “San Francesco” verranno applicate alle società sportive, per l'attività di allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe attualmente in vigore con delibera di CdA ISECS n. 16 del 09.06.2014, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche.
- 4) di prevedere che si provvederà con successivo provvedimento del funzionario delegato dal Direttore all'imputazione della spesa nascente dal presente atto.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E LA SOCIETA' SPORTIVA PER LA GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE "SAN FRANCESCO" - PERIODO: 1/1/2015 - 31/12/2017 – RINNOVO-CIG: ZE210F7CA7

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ nella _____ Residenza Municipale di Correggio fra l'Amministrazione – **ISECS** – del Comune di Correggio, (in seguito denominata anche Amministrazione Comunale) rappresentata dal Funzionario delegato dal Direttore **Dott. PRETI DANTE** e la Società Sportiva "**CORREGGIO VOLLEY**", rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. **FORNACIARI CLAUDIO** con sede in Correggio (RE), in esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n 34, in data 13/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che fra le Parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione in orario extrascolastico della palestra scolastica "SAN FRANCESCO";
- che la Società **CORREGGIO VOLLEY**, è regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, sulla base di Convenzioni ritenute necessarie per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;
- che le Parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso della palestra comunale sia da parte dell'utenza scolastica che da parte di quella sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e del contenimento dei costi di gestione;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 – DURATA.

L'ISECS concede alla Società Sportiva "**CORREGGIO VOLLEY**" che accetta, la gestione, in orario extrascolastico della palestra comunale "**SAN FRANCESCO**" come da dettaglio dell'art. 2 per il periodo **1/1/2015 -31/12/2017**;

ART. 2 – GESTIONE PALESTRA.

La società sportiva concessionaria dovrà correttamente e puntualmente garantire i servizi richiesti che si articolano nelle seguenti mansioni:

- 1 - apertura, chiusura e sorveglianza nell'attività sportiva delle diverse società fruitrici dell'impianto secondo orario e calendario redatto annualmente dal servizio sport dell'ISECS del Comune di Correggio. La chiusura della palestra e dei cancelli d'ingresso deve avvenire entro trenta (30) minuti dal termine dell'attività sportiva dell'impianto tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica) per la durata della convenzione;
- 2 - piccola manutenzione dei locali; più dettagliatamente si chiedono le seguenti prestazioni:

- a - apertura e chiusura degli impianti, accensione e spegnimento delle luci, custodia delle

chiavi, custodia beni e attrezzature; ad ogni chiusura corrisponderà il controllo previsto per tutti gli impianti tecnologici;

b - controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la segnalazione di guasti agli Uffici Comunali competenti; la segnalazione di pericolo o anomalie derivanti da cattivo funzionamento degli impianti esistenti o di parti di essi dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, P.S., VV.F. ecc);

c - esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria quali, cambio lampade spogliaioi, sostituzione di serrature, sostituzione di fusibili di sicurezza, ed altri lavori simili, non quantificabili economicamente, ma da considerarsi all'interno dei normali costi di gestione dell'immobile;

servizi di manutenzione ordinaria dei locali quali, sostituzione di interruttori o prese serramenti, porte ecc..., interventi manutentivi sull'attrezzatura sportiva (reti da pallavolo, canestri ecc...); tali lavorazioni dovranno essere eseguite avendo cura di non apportare alcuna modifica all'impianto esistente, attraverso imprese individuate dal comune di Correggio o comunque concordate con gli uffici competenti. Nel caso in cui per gli impianti tecnologici l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi di ditte esterne a cui vengano appaltati i relativi servizi, la società concessionaria dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad effettuare le chiamate secondo le procedure predisposte, indicando l'intervento manutentivo da fare; è in ogni caso posta a carico dell'Amministrazione Comunale la sostituzione dei fari e dei vetri posti ad un'altezza tale da poter essere raggiunti solo con attrezzatura in dotazione all'Amministrazione medesima;

d - Le intestazioni relative alle utenze rimangono a carico dell'I.S.E.C.S. in quanto l'impianto è utilizzato in modo promiscuo tra società sportive e scuola. Per la durata della convenzione, il concessionario dovrà rimborsare l'I.S.E.C.S. delle spese ad esse riferite (energia elettrica, gas ed acqua) in ragione dell'uso extrascolastico dell'impianto.

L'ISECS, a consuntivo dei periodi di competenza dell'esercizio 2015, 2016 e 2017 inoltrerà al gestore regolari note per i rimborsi pro quota delle somme dovute che dovranno essere versate presso la Tesoreria I.S.E.C.S. entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

e - presentazione rendicontazione trimestrale delle ore di utilizzo dei singoli impianti da parte delle società sportive;

f – il corretto e tempestivo percepimento delle tariffe d'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi secondo le procedure stabilite dal Regolamento palestre articoli 7 e 10 e dal Regolamento campi art. 8 e 16.

g - la Società Sportiva concessionaria provvederà, per tutta la durata delle convenzione, al riordino giornaliero degli impianti ed a riconsegnarli alla Scuola in condizioni idonee per la regolare conduzione dell'attività scolastica.

h – la Società provvederà a prendere a proprio carico le incombenze e gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che il D. Lgs. 81/2008 con le

successive modifiche ed integrazioni, pone a carico dei soggetti gestori (squadre pronto intervento, primo soccorso, ecc...)

ART. 3 – ATTREZZATURA SPORTIVA.

Le attrezzature sportive e tutto quanto pertiene lo svolgimento dell'attività sportiva presenti nelle palestre vengono cedute nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e da quelle federali in materia di omologabilità. La restante parte è ceduta nello stato di fatto, comunque in buono stato. Delle condizioni di cui al presente articolo sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

ART. 4 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

L'utilizzo delle palestre delle scuole da parte di società ed Enti diversi dalla concessionaria, è autorizzato dalla Parte concedente. Esso dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della tipologia degli impianti suddetti o comunque lo svolgimento di attività compatibili con tale tipologia e non a rischio di arrecare danni agli impianti. L'autorizzazione all'uso di tali spazi comporta la sottoscrizione da parte degli Enti - Società suddetti di apposito atto in cui essi sottoscrivono l'impegno a rifondere al gestore eventuali danni arrecati ad arredi e attrezzature nel corso degli orari loro assegnati (v. allegato A). Rimane inteso che qualora nella palestra scolastica si arrecassero danni alle attrezzature e/o agli arredi e non fosse possibile individuare la società responsabile degli stessi, l'onere del danno arrecato verrà suddiviso su tutte le società che hanno utilizzato l'impianto nella giornata. L'uso scolastico delle palestre è assicurato, ai sensi delle norme vigenti, con assoluta priorità rispetto ad ogni altra attività. Gli impianti sportivi in oggetto saranno aperti dal lunedì al sabato, dall'inizio dell'attività scolastica al mattino e fino alle 22.30. Aperture ulteriori per lo svolgimento di partite di campionato, tornei o altre manifestazioni saranno programmate al momento dell'assegnazione degli spazi per la stagione sportiva successiva; qualora in corso d'anno vengano presentate altre richieste di utilizzo al di fuori delle assegnazioni, esse verranno valutate dall'Ufficio Sport di concerto con il gestore dell'impianto.

ART. 5 – TARIFFE – USO GRATUITO.

Le tariffe e l'uso degli impianti sono stabiliti dalla parte concedente che coordina e provvede all'assegnazione degli spazi tra le società sportive richiedenti ivi inclusa la società concessionaria degli impianti medesimi all'inizio della stagione sportiva. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o gruppi saranno effettuate dalla Società Sportiva concessionaria con l'applicazione del tariffario d'uso comprensivo dei tempi e modalità di riscossione deliberato dall'Amministrazione Comunale a titolo di parziale rimborso delle spese di funzionamento dell'impianto.

Al gestore viene dato l'uso gratuito dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva di due squadre (un allenamento settimanale del settore giovanile e un allenamento settimanale del settore federale) e n.6 partite giovanili per anno sportivo.

Al concessionario verrà assicurata la priorità di utilizzo degli spazi orari rimasti disponibili presso la palestra comunale in quanto non assegnati dall'Amministrazione Comunale all'inizio della stagione sportiva per lo svolgimento di attività sportive e/o ricreative. L'uso di tali spazi per la società concessionaria sarà gratuito e comunque l'attività che in essi si svolgerà e le tariffe praticate dovranno essere autorizzate

dall'Ufficio sport.

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrocinate l'utilizzo gratuito degli impianti sino ad un massimo di 2 tornei giovanili.

ART. 6 – PUBBLICITA'.

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno della palestra comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte concessionaria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente. L'utilizzo da parte della società concessionaria degli spazi esistenti all'interno della palestra ai fini pubblicitari, non potrà comunque in ogni caso determinare una gestione esclusiva della pubblicità a suo favore, potendo la parte concedente disporre in ogni momento di tali spazi a suo insindacabile e discrezionale valutazione.

ART. 7 – UTENZE.

Le spese riferite alle utenze (gas, acqua e luce) nel periodo extrascolastico faranno carico al concessionario che provvederà al loro rimborso a favore dell'ISECS nei termini indicati all'art. 2 .

ART. 8 – CONTRIBUTO.

ISECS riconosce alla parte affidataria per il periodo **gennaio – dicembre 2015** un contributo forfetario massimo annuo di **€ 9.465,80** (incluse le ritenute di legge) **aggiornato dell'indice ISTAT relativo al periodo di riferimento.**

Tale contributo è a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impianto, con la finalità di raggiungere tendenzialmente il pareggio del bilancio. Qualora, anche in ragione di modificazioni tariffarie delineate dall'Amministrazione Comunale, si verificassero maggiori entrate e/o i rimborsi delle utenze fossero superiori al contributo dovuto dall'Amministrazione Comunale, questo potrà essere rideterminato in ribasso dall'Amministrazione Comunale anche con imputazione contabile all'anno successivo ed in ogni caso l'eventuale avanzo dovrà essere reinvestito dal concessionario nell'acquisto di attrezzatura sportiva comunque a servizio della palestra, secondo un piano di spesa e di realizzazione concordato precedentemente con l'Amministrazione.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 giugno di ogni anno il gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività sportiva svoltasi nell'impianto in oggetto e la rendicontazione della gestione.

Il contributo verrà così erogato:

- il 50% entro il 30 marzo di ogni anno;
- la restante quota a saldo verrà erogata al termine di ogni esercizio e al netto dell'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese per utenze, verificato il reale utilizzo dell'impianto sportivo e con la dimostrazione di aver rispettato termini e modalità per le riscossioni delle tariffe nei confronti dei terzi utilizzatori.

Il contributo verrà erogato con la suddetta periodicità anche nei successivi esercizi, sino alla scadenza della Convenzione.

ART. 10 – CONTROLLI SANZIONI.

L'amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di compiere a mezzo di propri organi tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione, assicurando così un'ampia azione di vigilanza. Se durante lo svolgimento dei controlli fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto, si applicherà una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo o mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata esecuzione del servizio di pulizia, si applicherà una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo o mancato svolgimento del servizio;
- nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio, si applicherà una penale di € 100 giornalieri.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite anche in modo parziale (quale il mancato rispetto di procedure e termini per il percepimento delle tariffe d'uso) secondo valutazione propria, oltre all'applicazione della suddetta penale, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti della società sportiva inadempiente, ponendo a carico della stessa gli ulteriori danni e con facoltà di trattenere dal corrispettivo l'importo relativo.

ART. 11 – GARANZIA FIDEJUSSORIA – ASSICURAZIONI.

A garanzia degli obblighi e per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico della Parte concessionaria per effetto del presente atto, la stessa dovrà fornire una garanzia fidejussoria rilasciata da un Istituto di credito o assicurativo di primaria importanza per un importo annuo corrispondente al 5% del contributo comunale. La parte concessionaria si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo degli spazi e degli impianti, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventi e circostanze derivanti dall'utilizzo dell'impianto, che si rivelino dannose per terzi e dei quali potrà essere chiamato a rispondere solo il concessionario.

E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione.

ART. 12 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE.

Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico della Parte concedente. Si intende per manutenzione straordinaria:

- ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture, del sistema di raccolta e/o lo smistamento delle acque piovane, delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni di rilevante entità delle strutture o di parti di esse (es: rifacimento impianti docce,tribune ecc.);

- rifacimento del campo di gioco o di strutture fisse in dotazione agli impianti quali quelle per il basket e il volley.

Sono esclusi, perché a carico della Parte concessionaria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni dalla Parte concessionaria per migliorare l'efficienza e il comfort degli utenti.

E' a carico della parte concedente il rinnovo delle attrezzature sportive di sua proprietà destinate alle competizioni ufficiali.

Il Comune potrà inoltre consentire al concessionario l' accesso a proprie attrezzature al fine di assicurare la migliore manutenzione dell' impianto.

L' Ente non si ritiene responsabile dei danni o infortuni che potessero accadere durante l' uso delle stesse.

ART. 13 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA DAL CONCESSIONARIO.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla Parte concessionaria a propria cura e spese in luogo e vece della Parte concedente purchè debitamente autorizzati da quest'ultima. L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazioni tecniche ed economiche sull'intervento e dopo che le Parti avranno pattuito un congruo periodo di tempo per considerare ammortizzato nei fatti l'investimento.

In caso di interruzione e/o mancato rinnovo della presente convenzione per cause o volontà indipendenti dalla Parte concessionaria, a quest'ultima, ove ricorra il caso, sarà dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al numero dei mesi mancanti al completamento del periodo pattuito per l'ammortamento, senza computo di interessi.

ART. 14 – REVOCA.

Per l'osservanza delle clausole contenute nel presente atto, l'Amministrazione Comunale provvederà a richiamarla società sportiva a rimuovere gli inconvenienti riscontrati ed in caso di persistenza delle inosservanze potrà addivenire anche la revoca della presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata, delle inadempienze riscontrate senza alcun genere di indennità e compenso per la società.

La società sportiva potrà a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere agli obblighi della presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di 60 giorni.

In tal caso, alla società sarà accreditato il semplice importo corrispondente ai servizi regolarmente prestati, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione di rivalsa di ulteriori danni o spese sopportate.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario senza preavviso o senza la dimostrazione di sopravvenute difficoltà, l'Amministrazione Comunale potrà riservarsi di applicare una penale fino al 10% del contributo annuo previsto, oltre ad eventuali ulteriori detrazioni per inadempimenti maturati. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della società verso l'Amministrazione Comunale senza bisogno di diffide o formalità di

sorta.

La parte concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo, qualora morivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio.

ART. 15 – SPESE

Eventuali spese per il presente atto e quelle conseguenti sono a carico della Parte concessionaria.

ART. 16 - Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia e alle consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to in originale
p.la Società Sportiva
Il Presidente

F.to in originale
p.il Comune di Correggio
Il Funzionario delegato dal Direttore ISECS
(Dott. Preti Dante)

ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGnatARIO

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PER ATTIVITA' SPORTIVA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – A.S. ____/____

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ n _____
in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva /Gruppo Sportivo _____

(Denominazione e ragione sociale della Soc. Sportiva)

con sede legale in via _____ n _____
Città _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____
TELEFONO _____

DICHIARA

CHE la Società Sportiva /Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;
- a versare al gestore dell'impianto per l'attività svolta la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

IN FEDE

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente in _____ Via _____ n _____
Telefono _____ in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della
Società Sportiva/Gruppo Sportivo _____
Convenzionata con l'Amministrazione comunale per la gestione della Palestra
_____ (delib. G.C. n. _____ del _____)

ATTESTA

che la Società Sportiva o Gruppo Sportivo di cui è Legale rappresentante si impegna:

- a mettere a disposizione dell'assegnatario l'impianto sportivo nelle condizioni ottimali della normativa vigente;
- ad assicurare il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento dello stesso;
- ad applicare -per l'uso degli spazi assegnati- le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale provvedendo direttamente alla loro riscossione;

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Correggio li, _____

-----OOO-----

ORIGINALE

F.to in originale
Il Presidente
Ferri Emanuela

F.to in originale
Il Funzionario dlgt.to
dal Direttore
dott. Dante Preti

----- 0000 -----

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l'approvazione /Nullaosta alla Giunta Comunale in data **21/10/2014** e al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data **14/11/2014**.

----- 0000 -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Correggio lì _____

F.to Il Segretario Generale